

Regolamento Assemblea Regionale



Aggiornato al Consiglio generale 2024

Premessa

I capi della Regione ritengono di fondamentale importanza promuovere una partecipazione attiva all'Assemblea che sia espressione di una democrazia sostanziale nelle scelte dell'Associazione affinché queste possano riflettersi sulla componente giovanile a loro affidata e sul territorio dove operano; essi inoltre reputano centrale il ruolo della Comunità Capi nell'espressione del pensiero associativo, sia in termini di presenza alle Assemblee che come responsabilità nella scelta dei delegati alle Assemblee stesse.

Il presente Regolamento ha quindi lo scopo di consentire una partecipazione chiara dei soci adulti all'Assemblea regionale. *"Un gioco riesce bene se tutti lo capiscono"*. Per questo riteniamo utile fare riferimento ad uno stile di rapporti che favorisca il meritare fiducia ma anche a spazi e tempi perché democrazia e pluralismo segnino le relazioni nella partecipazione, con attenzione al coinvolgimento di tutti. Articolare delle regole non deve favorire burocratiche disposizioni ma permettere un adeguamento dello stile comunitario dei capi scout alle dimensioni articolate di un incontro assembleare.

Articolo 1 | Funzioni e composizione

1. Le funzioni dell'Assemblea sono quelle previste dagli art. 23 e 38 dello Statuto.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 38 comma 2 lettera h dello Statuto, ha scelto di adottare la forma dell'Assemblea delegata i cui criteri di composizione sono descritti nell'art. 4.
3. L'Assemblea può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 8 dello Statuto.

Articolo 2 | Convocazione: sessioni

1. L'Assemblea regionale è convocata congiuntamente dai Responsabili regionali in sessione ordinaria due volte all'anno, indicativamente una nel periodo autunnale ed una nel periodo primaverile.
2. L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili regionali in sessione straordinaria:
 - a. ogni volta che lo ritengono necessario;
 - b. su richiesta scritta e motivata da parte di un terzo dei membri del Consiglio regionale o di almeno tre Consigli di Zona.
3. Nel caso di cui al comma 2 i Responsabili regionali devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

Articolo 3 - Convocazione: modalità

1. La convocazione dell'Assemblea regionale è comunicata con avviso scritto almeno trenta giorni prima della data di svolgimento contenente l'indicazione della sede, l'ordine del

giorno ed il calendario dei lavori. La convocazione può avvenire anche per via telematica. Il bilancio preventivo e quello d'esercizio dovranno essere fatti pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

2. Con successive comunicazioni i Responsabili regionali possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.
3. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili regionali.

Articolo 4 | Costituzione dell'Assemblea

1. Partecipano all'Assemblea regionale delegata con diritto di parola e di voto:
 - a. i membri eletti e gli Assistenti Ecclesiastici del Consiglio regionale;
 - b. il o la Capo Gruppo e tre capi per ogni Gruppo, preferibilmente facenti servizio nelle diverse Branche. I delegati di Gruppo devono essere censiti nel Gruppo che rappresentano.
2. Tutti i capi censiti in Regione non compresi nel comma precedente partecipano all'Assemblea regionale con diritto di parola.
3. La verifica degli aventi diritto al ruolo di delegato è affidata al momento dell'iscrizione all'Assemblea ai Responsabili di Zona per la Zona di competenza ed ai Responsabili regionali per i membri del Consiglio regionale.
4. L'Assemblea regionale è validamente costituita con la presenza del 50% degli aventi diritto al voto e la rappresentanza di almeno il 60% dei Gruppi censiti in Regione.
5. Si deve intendere valida la rappresentanza di un Gruppo con la presenza all'Assemblea di almeno un suo delegato.

6. Sono considerati presenti coloro che sono stati iscritti e registrati personalmente, presso la Segreteria dell'Assemblea.
7. Qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità previste dall'art. 3 e, perdurando l'assenza del quorum validativo, riconvocata in terza convocazione nello stesso giorno a distanza di un'ora con validità indipendente dal numero di delegati presenti.
8. Nel caso previsto dal comma precedente, in deroga all'articolo 3, i tempi previsti per l'avviso di seconda convocazione sono ridotti a quindici giorni.

Articolo 5 | Delega

1. Non è ammessa nessuna forma di delega.

Articolo 6 | Ufficio di presidenza

1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede a:
 - a. ratificare, con voto palese, la nomina dell'ufficio di presidenza della sessione composto da un/a Presidente ed un/a Segretario, su proposta dei Responsabili regionali;
 - b. ratificare con voto palese la nomina di almeno tre scrutatori su proposta del Presidente;
 - c. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da due membri su proposta del Presidente.
2. I Responsabili regionali e gli altri membri del Comitato regionale non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 7 | Funzioni del Presidente

1. Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare e dello Statuto associativo.
2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
4. Le decisioni procedurali della presidenza sono

appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 13.

Articolo 8 | Funzioni del Segretario e verbalizzazione

1. Il Segretario ha il compito di redigere il resoconto della sessione ("verbale") che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Ogni delegato può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
3. I resoconti, firmati per presa visione dal Presidente della sessione e dai Responsabili regionali, sono conservati presso la Segreteria regionale in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

Articolo 9 | Funzioni degli Scrutatori

1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 dello Statuto.
2. Gli scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo così come previsto dall'articolo 14.

Articolo 10 | Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.
2. Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta, ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce inoltre al Presidente un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più

radicalmente la situazione esistente.

3. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.

Articolo 11 | Diritto di parola

1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.
3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola – salvo diverso avviso del Presidente – nell'ordine di iscrizione.
4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale¹ o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.
5. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea.

Articolo 12 | Deliberazioni

1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.
3. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i Capi che ricopriranno gli incarichi previsti dall'articolo 38, comma 2, lettera c dello Statuto.
4. Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.

¹ | È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse

5. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
6. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
7. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici, dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, sui quali il Comitato regionale esprimerà un proprio parere.
8. Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.
9. Il Presidente, sentito il Comitato mozioni, può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno tre aventi diritto al voto.
10. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dal Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.

Articolo 13 | Mozioni d'ordine

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea su proposta del Presidente può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al presente Regolamento.

Articolo 14 | Quorum deliberativo e votazioni

1. Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento associativo e in altre parti del presente Regolamento, l'Assemblea delibera a

maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'articolo 23 dello Statuto.

2. Qualora nel calendario dei lavori dell'Assemblea sia prevista più di una sessione di votazioni l'ufficio di presidenza provvede, in collaborazione con la Segreteria ed il Collegio degli scrutatori, a ridefinire il quorum deliberativo in base agli aventi diritto fisicamente presenti nell'aula assembleare al momento dell'inizio di ogni sessione di votazioni successiva alla prima.
3. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
4. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
5. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
6. Il risultato delle votazioni viene, sentito il Collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.

Articolo 15 | Diritto di voto

1. Ciascun membro dell'Assemblea con diritto di voto ha diritto a solo un voto, anche se riveste contemporaneamente due o più incarichi, ciascuno dei quali comporta di diritto la nomina a membro dell'Assemblea regionale.

Articolo 16 | Entrata in vigore delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una mozione specifica in tal senso.

Articolo 17 | Candidature

1. Le candidature per l'elezione a Responsabile regionale, membro del Comitato regionale e Incaricata/o regionale di Branca possono essere presentate da ogni membro dell'Assemblea, entro un termine che deve essere comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari. In nessun caso possono essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi.

2. Per l'elezione agli incarichi previsti all'art. 38, comma 2, lettera c dello Statuto che decadono dal mandato, il Comitato regionale, di norma, proporrà un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire.
3. Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi capo dell'Associazione censito in Regione che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature. Il diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi capo con nomina, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 5 e 6 dello Statuto.

Articolo 18 | Elezioni

1. Risulta eletto agli incarichi associativi previsti all'art. 38, comma 2, lettera c dello Statuto chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno alla metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.

Articolo 19 | Incarichi elettivi: revoca del mandato

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto l'Assemblea regionale può revocare il mandato elettivo a Capi che ha eletto al ruolo od all'incarico con le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento associativo.
2. La richiesta di revoca di cui al comma precedente deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea regionale prevista dal calendario ai Responsabili regionali, i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ed inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno ed al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto indipendentemente dal numero dei presenti.
4. L'approvazione della delibera di revoca comporta l'immediato decadimento dal mandato.

Articolo 20 | Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14, sulla base di un testo preventivamente inserito

all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea regionale.

Articolo 21 | Libertà di voto

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza di un potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

Articolo 22 | Impugnazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.
2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili regionali, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

Articolo 23 | Interpretazione del Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo spirito dello Statuto, ai Regolamenti associativi e in quanto applicabile al Regolamento del Consiglio generale.
2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea ai Responsabili regionali, e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.

Appendice

A1: Composizione dell'Assemblea.

Nella scelta dei delegati si raccomanda di porre attenzione ad una equilibrata ripartizione tra i due sessi. Si auspica altresì un'adeguata riflessione nei Gruppi al fine di garantire la più larga partecipazione possibile a tutti i capi attraverso un'opportuna turnazione a seconda delle esigenze formative, competenze e interessi personali in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

A2: Elezioni.

Al fine di permettere di iniziare l'incarico con il nuovo anno scout, per le elezioni dei Responsabili regionali, degli altri membri del Comitato e degli Incaricati regionali di Brancha privilegiata la sessione autunnale.